

RIFORMA PAC. RICOGNIZIONE PREVENTIVA DELLE POSIZIONI AZIENDALI PER I NUOVI AGRICOLTORI

Il regolamento 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea introduce il regime unico di pagamento per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali" che saranno assegnati sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002). Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di "condizionalità" in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione). Questo nuovo impianto normativo consentirà alle aziende agricole di effettuare scelte produttive basate sulle opportunità offerte dal mercato, e non legate, come per il passato, alla convenienza o meno di coltivare un certo prodotto in ragione dell'aiuto comunitario ad esso destinato. Come detto, l'attribuzione degli aiuti sarà subordinata all'assegnazione iniziale di "titoli", basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'Amministrazione a valere sulla "riserva nazionale" dei titoli appositamente costituita. Il Reg. (CE) 1782/2003, nel disporre (art. 33) che gli "aventi titolo" ad accedere al nuovo regime di aiuto sono gli agricoltori, in attività alla data in cui presentano domanda, che hanno percepito gli aiuti comunitari nel triennio di riferimento, chiarisce altresì che coloro i quali sono subentrati ad un altro agricoltore avente titolo durante o dopo il triennio di riferimento, hanno, qualora agricoltori attivi, gli stessi titoli dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente). I casi in cui è possibile, di fatto, trasferire la titolarità dei dati del triennio di riferimento da un soggetto ad un altro sono: - Eredità effettiva o anticipata - Modifica di stato giuridico o denominazione - Fusione - Scissione. A tal proposito il regolamento attuativo della Commissione n. 795/2004 prevede, all'articolo 12, la possibilità per ciascuno Stato Membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi titolo ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) 1782/2003. E' a questo scopo che Le viene inviata la presente comunicazione. Risulta infatti all'Amministrazione che Ella ha beneficiato di superfici e/o capi ammissibili al pagamento soltanto dopo il periodo di riferimento; tuttavia ciò potrebbe essere avvenuto in dipendenza di situazioni quali quelle appena citate che possono far ricondurre direttamente alla Sua azienda i dati del periodo di riferimento dell'azienda originale che ha operato nel triennio 2000, 2001, 2002. Quindi qualora intenda ricondurre l'attuale denominazione della Sua azienda a dati che nel periodo di riferimento erano relativi, totalmente o parzialmente, ad un altro soggetto, segua scrupolosamente le istruzioni riportate nel quadro C della presente comunicazione e nelle allegate "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa" e si rechi, a partire dal 15 settembre 2004 e entro il 10 dicembre 2004, presso il Centro di Assistenza Agricola "CAA al quale ha conferito mandato, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la registrazione delle variazioni intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. Se invece non ha conferito mandato a nessun CAA, né ha intenzione di farlo, invii, entro il 10 dicembre 2004, all'indirizzo riportato nelle istruzioni allegate alla presente comunicazione, la richiesta di variazioni, ovvero, a partire dal 15 settembre e entro il 10 dicembre 2004, si rechi presso lo sportello Agea all'indirizzo indicato nelle istruzioni. Una volta ultimata la "ricognizione preventiva delle posizioni aziendali" cui è destinata la presente comunicazione, l'Amministrazione procederà alla definizione provvisoria dei titoli all'aiuto, attraverso la spedizione del modulo previsto all'art. 34 del reg. (CE) n. 1782/2003, che avverrà entro una data non successiva al 15 aprile 2005. I destinatari di tale successiva spedizione saranno tutti gli aventi titolo ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) n. 1782/2003 confermati o individuati sulla base della risposta alla presente comunicazione; i "titoli" saranno calcolati in relazione alle superfici e/o ai capi del triennio 2000-2002, che risulteranno ammissibili alla data della spedizione. In tale occasione Le saranno fornite tutte le ulteriori istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al regime unico di pagamento, nonché le modalità ed i tempi con i quali l'Amministrazione procederà all'assegnazione definitiva dei "titoli". Se non rientra nelle situazioni sopra elencate di movimento aziendale, ma ha comprato o affittato una azienda da chi l'ha condotta nel periodo di riferimento, con regolare contratto, adesso non può fare nulla, ma potrà fare domanda insieme al venditore ovvero insieme al locatario ai sensi degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) 795/2004, accludendo alla domanda una copia del contratto. Se infine, non rientra in nessuno degli esempi sopra riportati, e nel caso si configuri una delle casistiche previste nel regolamento (CE) 795/2005, potrà accedere alla riserva nazionale per l'attribuzione di titoli da riserva, facendone domanda nei tempi e con le modalità che questa Agenzia comunicherà. Collabori quindi con puntualità ed attenzione, nel suo interesse, a questo primo adempimento che Le viene richiesto; la precisa individuazione dei soggetti e delle imprese ai quali dovranno essere successivamente attribuiti i "titoli" all'aiuto è un passaggio fondamentale per una corretta e serena gestione di tutti i procedimenti amministrativi che l'attuazione della riforma della PAC richiede.

RIFORMA PAC. RICOGNIZIONE PREVENTIVA DELLE POSIZIONI AZIENDALI PER GLI AGRICOLTORI ORDINARI

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali" che saranno assegnati sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di "condizionalità" in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

Questo nuovo impianto normativo consentirà alle aziende agricole di effettuare scelte produttive basate sulle opportunità offerte dal mercato, e non legate, come per il passato, alla convenienza o meno di coltivare un certo prodotto in ragione dell'aiuto comunitario ad esso destinato.

Come detto, l'attribuzione degli aiuti sarà subordinata all'assegnazione iniziale di "titoli", basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'Amministrazione a valere sulla "riserva nazionale" dei titoli appositamente costituita.

Il reg. (CE) n. 1782/2003, nel disporre (art. 33) che gli "aventi titolo" ad accedere al nuovo regime di aiuto sono gli agricoltori, in attività alla data in cui presentano domanda, che hanno percepito gli aiuti comunitari nel triennio di riferimento, chiarisce altresì che coloro i quali sono subentrati ad un altro agricoltore avente titolo durante o dopo il triennio di riferimento, hanno, qualora agricoltori attivi, gli stessi titoli dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente).

I casi in cui è possibile, di fatto, trasferire la titolarità dei dati del triennio di riferimento da un soggetto ad un altro sono:

- Successione effettiva o anticipata
- Modifica di stato giuridico o denominazione
- Fusione
- Scissione

A tal proposito il regolamento attuativo della Commissione n. 795/2004 prevede, all'articolo 12, paragrafo 1, la possibilità per ciascuno Stato Membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi titolo ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) n. 1782/2003.

E' a questo scopo che Le viene inviata la presente comunicazione, con la quale vengono comunicati i dati del triennio di riferimento risultanti all'Amministrazione utili per il calcolo dei titoli, e la denominazione dell'agricoltore o dell'azienda agricola alla quale i titoli sono ricondotti.

Il calcolo dei titoli potrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti da campagne diverse da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo su Sua richiesta, in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ovvero in funzione dell'assunzione di impegni agroambientali che hanno determinato una minore produzione nel periodo considerato (art. 40 reg. (CE) n. 1782/2003).

Segua quindi scrupolosamente le istruzioni accluse alla presente comunicazione e, qualora intenda segnalare una delle circostanze che modificano l'identificazione dell'azienda, ovvero il ricorrere dei casi sopra citati relativi alla minore produzione, predisponga la documentazione giustificativa indicata nelle istruzioni.

In ogni caso, si rechi comunque, a partire dal 15 settembre 2004 e entro il 10 dicembre 2004, presso il Centro di Assistenza Agricola "CAA al quale ha conferito mandato, per confermare la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la registrazione delle variazioni intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale.

Se invece non ha conferito mandato a nessun CAA, né ha intenzione di farlo, invii, entro il 10 dicembre 2004, all'indirizzo riportato nelle istruzioni allegate alla presente comunicazione la richiesta di variazioni, ovvero, a partire dal 15 settembre e entro il 10 dicembre 2004, si rechi presso lo sportello Agea all'indirizzo indicato nelle istruzioni.

In assenza di un suo riscontro, entro le date sopra riportate, saranno confermate d'ufficio le informazioni contenute nella presente comunicazione relative all'identificazione dell'azienda.

ATTENZIONE: i dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella presente comunicazione sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la Sua risposta alla presente comunicazione, con le modalità e nei termini sopra indicati, non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

Una volta ultimata la "ricognizione preventiva delle posizioni aziendali" cui è destinata la presente comunicazione, l'Amministrazione procederà alla definizione provvisoria dei titoli all'aiuto, attraverso la spedizione del modulo previsto all'art. 34 del reg. (CE) n. 1782/2003, che avverrà entro una data non successiva al 15 aprile 2005.

I destinatari di tale successiva comunicazione saranno tutti gli aventi titolo ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) n. 1782/2003 confermati o individuati sulla base della risposta alla presente; i "titoli" saranno calcolati in relazione alle superfici e/o ai capi del triennio 2000-2002, che risulteranno ammissibili alla data della spedizione.

In tale occasione Le saranno fornite tutte le ulteriori istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al regime unico di pagamento, nonché le modalità ed i tempi con i quali l'Amministrazione procederà all'assegnazione definitiva dei "titoli".

Collabori quindi con puntualità ed attenzione, nel suo interesse, a questo primo adempimento che Le viene richiesto; la precisa individuazione dei soggetti e delle imprese ai quali dovranno essere successivamente attribuiti i "titoli" all'aiuto è un passaggio fondamentale per una corretta e serena gestione di tutti i procedimenti amministrativi che l'attuazione della riforma della PAC richiede.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

La richiesta deve contenere:

- le generalità del richiedente complete di indirizzo;
- l'indicazione del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- la motivazione della richiesta con riferimento all'interesse di cui il richiedente è portatore;
- indicazione delle modalità con cui il richiedente intende esercitare l'accesso, specificando se si tratta di visione con eventuale estrazione di copia o di sola estrazione di copia;
- la data e la firma;
- gli estremi del documento di riconoscimento.

Se la richiesta è presentata a mano da un soggetto diverso dal sottoscrittore, alla stessa dovrà accompagnarsi fotocopia del documento di riconoscimento del diretto interessato.

Se la richiesta è presentata da soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati e deve essere prodotto, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti il potere rappresentativo. Tale potere rappresentativo potrà essere anche autocertificato, tramite apposita dichiarazione scritta, dal diretto interessato.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche, a parte i casi di rappresentanza legale, tale titolo consiste in un atto di delega dell'interessato, la cui sottoscrizione non deve essere necessariamente autenticata. Ad essa si deve, però, accompagnare fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato.

Nel caso di richiesta presentata da tutori o curatori di persone fisiche è necessario che i predetti soggetti esibiscano i titoli giustificativi dei propri poteri. Tali poteri potranno essere anche autocertificati, tramite apposita dichiarazione scritta, cui dovrà accompagnarsi copia del documento di identità.

Nel caso di invio dell'istanza tramite il servizio postale la sottoscrizione del richiedente non deve essere autenticata, ma è necessario che all'istanza si accompagni copia del documento di riconoscimento del diretto interessato.

Ogni richiesta deve avere per oggetto un solo documento: qualora un medesimo soggetto intenda accedere a più documenti deve presentare più richieste. E' possibile presentare una richiesta unica per più documenti solo se l'ufficio competente a provvedere è lo stesso per tutti i documenti e se essi sono relativi ad un unico procedimento amministrativo.

L'Ufficio, una volta ricevuta l'istanza, identificato il richiedente e verificato la regolarità formale della richiesta, si pronuncia in merito all'accesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni la richiesta di accesso si intende rifiutata.

Qualora, invece, l'accesso agli atti venga consentito, l'interessato ne riceverà comunicazione con l'indicazione del luogo e degli orari in cui prendere in visione o ritirare le copie degli atti richiesti. I documenti rimangono in visione presso l'Ufficio per 60 giorni.